



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Circolare sui compiti delle casse di compensazione nell'esercizio del regresso contro terzi responsabili (C Regresso AVS)

Valida dal 1° ottobre 2007

Stato: 1° luglio 2019

318.108.01 i

06.19

La presente modifica di questa circolare sostituisce la versione in vigore dal 1° ottobre 2007.

I cambiamenti materiali nell'ambito della prassi giudiziaria e amministrativa, in costante evoluzione, hanno reso necessari adeguamenti in diversi capitoli della presente circolare.

Numeri marginali modificati, completati o nuovi:

103, 108, 109, 202, 203, 209, 210, 211, 212, 213
304, 401, 402, 405, 406, 407, 408, 409, 411, 414,
415, 416

Numeri marginali soppressi: 604, 605

Le future modifiche e aggiunte saranno integrate continuamente nella versione pubblicata su Internet e Intranet.

Indice

Indice degli allegati.....	5
Abbreviazioni	6
Premessa.....	8
1 In generale.....	8
1.1 Base legale.....	8
1.2 Organi competenti per il regresso AVS	9
1.3 Compiti degli organi competenti.....	9
2 Registrazione e comunicazione da parte della CC di casi suscettibili di regresso.....	10
2.1 Fattispecie suscettibili di regresso	11
2.2 Contemporanei diritti nei confronti della Suva/AM: comunicazione al competente servizio di regresso	12
2.3 Procedura di regresso propria: Foglio complementare R	13
3 Procedura di regresso: cenni generali.....	13
3.1 Modifiche di prestazioni	13
3.2 Gratuità delle informazioni amministrative	14
3.3 Consultazione degli atti.....	14
3.3.1 Comunicazione di dati senza procura	14
3.3.2 Comunicazione di dati con procura.....	14
4 Collaborazione dei servizi di regresso.....	15
4.1 Regressi in comune con la Suva.....	15
4.1.1 Mandato di regresso e comunicazione delle prestazioni alla Suva.....	16
4.1.2 Conclusione della procedura di regresso comune	17
4.2 Procedura di regresso propria.....	17
4.2.1 Notifica del regresso all'assicuratore di responsabilità civile	17
4.2.2 Esercizio dei diritti di regresso	18

4.3	Conclusione della procedura di regresso	18
5	Incasso	18
6	Entrata in vigore e disposizioni transitorie	19
6.1	Entrata in vigore.....	19
6.2	Disposizioni transitorie	19

Indice degli allegati

- 1 Attribuzione delle casse di compensazione ai servizi di regresso
- 2 Foglio complementare R
- 3 Domanda alla Suva (f/d)
- 4 Avviso di regresso verso i terzi responsabili

Gli indirizzi delle casse di compensazione e gli allegati, costantemente aggiornati, sono disponibili online (in parte solo in f/d) all'indirizzo www.regress.admin.ch > «Recours AVS/AI > Adresses», «Dienstleistungen > Formulare» e «Services > Formulaire».

Abbreviazioni

AI	Assicurazione invalidità
AINF	Assicurazione contro gli infortuni
AM	Assicurazione militare
art.	articolo/i
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
C	Circolare
CC	Cassa di compensazione (cantonale o professionale)
LAI	Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
LAINF	Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
N.	Numero/i marginale/i
OAI	Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione invalidità
OAVS	Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione vecchiaia e superstiti
OPGA	Ordinanza dell'11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SR	Servizio di regresso
Suva	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (<i>Schweizerische Unfallversicherungsanstalt</i> , ex INSAI)

UCC Ufficio centrale di compensazione

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Premessa

- I La presente circolare definisce la *collaborazione tra le CC*, i servizi di regresso e il Settore Regressi UFAS e descrive l'interazione con la Suva nell'ambito dell'esercizio del regresso dell'AVS contro terzi responsabili in relazione a prestazioni per superstiti dell'AVS.
- II I compiti degli uffici AI (e delle CC) nell'esercizio del regresso per prestazioni versate dall'AI a beneficiari di prestazioni AI nonché per determinate prestazioni versate dall'AVS a beneficiari di rendite di vecchiaia sono oggetto di una circolare separata¹.

1 In generale

1.1 Base legale

- 101 Per sinistri successivi al 1° gennaio 2003 il regresso dell'AVS contro terzi responsabili (regresso AVS) è retto dagli articoli 72 *segg. LPGA*² e dagli articoli 13 *segg. OPGA*³.
Per sinistri verificatisi tra il 1° gennaio 1979 e il 31 dicembre 2002 restano applicabili gli articoli 48^{ter} – 48^{sexies} LAVS del diritto previgente, nel frattempo abrogati. Per sinistri avvenuti prima del 1° gennaio 1979 l'AVS non ha alcun diritto di regresso⁴.
- 102 Se, dopo un decesso, l'AVS versa prestazioni a superstiti che vantano anche *diritti di responsabilità civile* nei confronti di terzi, questi diritti passano all'AVS fino a concorrenza delle prestazioni da essa versate per evitare sovraindennizzi derivanti dal contemporaneo versamento di prestazioni AVS secondo il diritto delle assicurazioni sociali e di prestazioni di terzi fondate sul diritto privato.

¹ Circolare sui compiti degli uffici AI nell'esercizio del regresso contro terzi responsabili (C Regresso AI).

² RS **830.1**.

³ RS **830.11**.

⁴ RS **831.10**, disp. trans. 9a revisione AVS lett. e.

1.2 Organi competenti per il regresso AVS

103 Le pretese di regresso dell'AVS sono fatte valere dalla Suva, dai servizi di regresso regionali, competenti per le casse di compensazione cantonali e le casse di compensazione professionali⁵, o dal Settore Regressi UFAS:

– *Suva*

Se al momento dell'infortunio la vittima era assicurata presso la Suva o l'assicurazione militare, la Suva esercita il regresso non solo per le proprie prestazioni, ma anche per quelle dell'AVS.

– *Servizi di regresso regionali*

Se al momento dell'infortunio la vittima era assicurata presso un'altra assicurazione infortuni obbligatoria o era coperta contro gli infortuni tramite l'assicurazione malattie, il regresso per le prestazioni AVS è per principio esercitato dal competente servizio di regresso regionale. I regressi che interessano Francia, Spagna e Portogallo sono esercitati dal Servizio di regresso del Cantone di Vaud, quelli concernenti l'Italia dal Servizio di regresso del Cantone Ticino.

– *Settore Regressi UFAS*

In tutti gli altri casi in cui sono coinvolti Paesi esteri, il diritto di regresso per prestazioni AVS è esercitato dal Settore Regressi UFAS.

1.3 Compiti degli organi competenti

104 – *CC*

Ad ogni richiesta o modifica (v. N. 206) di prestazioni per superstiti, la CC accerta se vi siano elementi per un eventuale regresso (p. es. infortunio, responsabilità di terzi).

⁵ V. allegato 1.

- 105 – Servizi di regresso
I servizi di regresso trattano i casi di regresso trasmessi loro dalla CC e dispongono se del caso provvedimenti immediati in materia di responsabilità civile (p. es. l'interruzione della prescrizione).
- 106 Se i casi di regresso ricevuti non rientrano nelle loro competenze, trasmettono la documentazione (modulo di richiesta, foglio complementare R, documentazione relativa alle prestazioni) al Settore Regressi UFAS.
- 107 Se necessario i servizi di regresso (o il Settore Regressi UFAS) si rivolgono alla CC per assegnarle ulteriori compiti o chiederle ulteriori informazioni.
- 108 – Settore Regressi UFAS
Il Settore Regressi UFAS tratta i casi di regresso con coinvolgimento estero⁶ e ne discute se del caso con gli assicuratori di responsabilità civile.
Registra e amministra i casi concernenti anche la Suva comunicatigli dai servizi di regresso regionali e quelli trasmessigli in quanto organo competente.
Nei casi in comune trasmette alla Suva un elenco delle prestazioni AVS per cui è possibile il regresso e controlla il ricavo del regresso comunicato da quest'ultima e la sua ripartizione tra Suva e AVS. Infine, informa il servizio di regresso sulla chiusura del caso.
- 109 I processi civili necessari nei casi di regresso dei servizi di regresso o del Settore Regressi UFAS sono condotti da quest'ultimo o dai servizi di regresso competenti per i casi di regresso esteri nei casi specifici.

2 Registrazione e comunicazione da parte della CC di casi suscettibili di regresso

- 201 La CC competente per il trattamento del caso è tenuta a collaborare.

⁶ Esclusi i casi di regresso in relazione a Francia, Italia, Spagna e Portogallo.

202 La CC verifica le richieste di prestazioni per valutare se vi siano gli elementi per un eventuale regresso. I dati rilevanti a tal fine figurano sui moduli di richiesta ai numeri sottoindicati relativi all'infortunio o al sinistro:

- **318.371 Richiesta di una rendita per superstiti: cap. 7.3:**
- **318.00.2 Domanda di rendita per superstiti per persone non residenti in Svizzera: cap. 7.1 e 7.2**

Se la richiesta è stata inoltrata in uno Stato *dell'UE o dell'AELS* mediante il modulo E 203 (Istruttoria di una domanda di pensione ai superstiti), la CC verifica se sia stato debitamente risposto alle domande di cui ai **cap. 8.2–8.4.**

203 Se a tutte le domande di cui al N. 202 è stata data risposta negativa, non sono necessari ulteriori provvedimenti. La CC deve soltanto apporre un'*annotazione di controllo negativa* nell'apposita rubrica.

204 Restano riservati i casi in cui la CC ha appreso da altra fonte che il decesso sarebbe stato cagionato da un infortunio o andrebbe ascritto alla responsabilità di terzi. In questi casi la CC deve procedere secondo il N. 205.

205 Se a una delle domande di cui al N. 202 è stata data risposta affermativa, il caso può essere suscettibile di regresso. La CC appone allora un'*annotazione di controllo positiva* nell'apposita rubrica del modulo di richiesta.

2.1 Fattispecie suscettibili di regresso

206 Possono configurarsi fattispecie suscettibili di regresso non soltanto in caso di prima richiesta di prestazioni per superstiti, ma anche quando un decesso dovuto a infortunio o cagionato da terzi comporta un'*eventuale modifica* di prestazioni AVS/AI già in corso, per esempio quando:

- alla rendita AI semplice di un assicurato subentra una *rendita AI secondo l'articolo 43 LAI*;
- ad una rendita per orfani semplice subentrano *due rendite per orfani*;
- la rendita per figli dell'AI (causa decesso del genitore non invalido) è *integrata da una rendita per orfani dell'AVS*.

207 Non sono invece suscettibili di regresso i casi in cui in seguito al decesso di un assicurato:

- la *rendita di vecchiaia di una coppia di coniugi* è sostituita da una rendita di vecchiaia semplice;
- l'importo della *rendita di vecchiaia semplice* di un coniuge (divorziato) è viene aumentato.

In questi casi la procedura di regresso va sospesa senza ulteriori accertamenti.

208 La CC annota il risultato dei suoi accertamenti (annotazione di controllo negativa o positiva) nell'apposita rubrica del modulo di richiesta) e raccoglie, se del caso rivolgendosi ai superstiti, tutte le informazioni necessarie sulle circostanze eventualmente suscettibili di configurare una fattispecie passibile di regresso («Foglio complementare R»)⁷.

2.2 Contemporanei diritti nei confronti della Suva/AM: comunicazione al competente servizio di regresso

209 La CC accerta in tutti i casi suscettibili di regresso se l'assicurato ha richiesto o percepisce anche prestazioni della *Suva o dell'AM* oltre a quelle dell'AVS (cap. 7.4 del modulo 318.371 Richiesta di una rendita per superstiti).

210 In caso affermativo, a causa dei termini di prescrizione talvolta molto brevi, la CC invia **entro un mese** dalla richiesta di prestazioni AVS una copia del relativo modulo

⁷ V. allegato 2.

al competente servizio di regresso (procedura in caso di regresso in comune con la Suva; v. cap. 4.1 segg.).

2.3 Procedura di regresso propria: Foglio complementare R

- 211 Se l'evento è assicurato presso *un assicuratore LAINF diverso dalla Suva* o se sussiste una *copertura assicurativa contro gli infortuni tramite l'assicurazione malattie*, il modulo «Foglio complementare R»⁸ va inviato ai superstiti o al loro rappresentante legale.
- 212 A causa dei termini di prescrizione talvolta molto brevi, la CC comunica **entro tre mesi** tutti i possibili casi di regresso rilevati al competente servizio di regresso, inviandogli una copia del modulo «Foglio complementare R», *debitamente compilato*. Se necessario garantisce la completezza delle risposte richiedendo le informazioni necessarie a colmare eventuali lacune (Procedura di regresso propria; v. cap. 4.2 segg).
- 213 Gli assicurati che non compilano il Foglio complementare R o lo compilano in maniera incompleta o scorretta violano l'obbligo d'informazione e cooperazione. In questi casi la CC avvia una diffida con termine di riflessione (art. 43 cpv. 3 LPGa).

3 Procedura di regresso: cenni generali

3.1 Modifiche di prestazioni

- 301 Fintantoché la procedura di regresso non è ancora conclusa, la CC informa il competente servizio di regresso di *ogni modifica* delle prestazioni AVS versate all'avente diritto.

⁸ V. allegato 2.

- 302 Le modifiche subite dalle prestazioni in seguito ad adeguamenti generali delle rendite sono irrilevanti ai fini del regresso.

3.2 Gratuità delle informazioni amministrative

- 303 Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni sono tenute a fornire *gratuitamente* alla CC e ad altri organi delle singole assicurazioni sociali tutte le informazioni necessarie all'esercizio del diritto di regresso (art. 32 LPGa).

3.3 Consultazione degli atti

3.3.1 Comunicazione di dati senza procura

- 304 Valgono per principio le disposizioni della Circolare sull'obbligo del segreto e sulla comunicazione dei dati nell'AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam⁹.
- 305 Nella misura in cui non ostano interessi privati preponderanti, in singoli casi la CC o il servizio di regresso sono autorizzati, dietro motivata richiesta scritta, a fornire dati, consentire la consultazione degli atti o inviare documenti ai terzi responsabili e ai loro assicuratori, se:
1. l'assicurazione sociale ha *notificato* un'azione di regresso contro i terzi responsabili o i loro assicuratori, la *comunicazione delle prestazioni* è già stata effettuata, i dati sono necessari per l'accertamento del diritto e
 2. la procedura di regresso non è ancora conclusa.

3.3.2 Comunicazione di dati con procura

- 306 Se la comunicazione delle prestazioni non è ancora stata effettuata, *senza l'accordo dell'assicurato* (procura) non

⁹ Circolare del 1° gennaio 2014.

è lecito né comunicare dati né consentire la consultazione degli atti o inviare documenti.

- 307 La CC invia al servizio di regresso una copia della lettera d'accompagnamento allegata ai dati comunicati.

4 Collaborazione dei servizi di regresso

4.1 Regressi in comune con la Suva

- 401 Nei casi in cui, oltre alle prestazioni AVS, sono richieste anche prestazioni della Suva o dell'AM, il competente servizio di regresso comunica alla Suva il regresso AVS e le chiede di assumere il regresso per le prestazioni AVS¹⁰.

La comunicazione va inviata all'indirizzo centrale della Suva:

Suva
Service Center
Casella postale
6009 Lucerna

- 402 Se la Suva accetta l'incarico, il competente servizio di regresso *notifica il regresso* per le prestazioni AVS all'assicuratore di responsabilità civile fondandosi sulla notifica della Suva¹¹. L'originale è inviato per raccomandata all'assicuratore di responsabilità civile, con copia alla Suva.

- 403 Se la Suva non assume il regresso, perché
- non versa prestazioni per le quali potrebbe esercitarlo
o
 - al momento della notifica della CC ha già concluso la procedura per prestazioni proprie o dell'AM,

¹⁰ V. allegato 3.

¹¹ V. allegato 3

i diritti di regresso dell'AVS sono esercitati mediante la procedura per *regressi propri* (cap. 4.2). In questo caso, eccezionalmente, è il servizio di regresso a richiedere il *Foglio complementare R* conformemente ai N. 211 segg.

- 404 Il competente servizio di regresso sospende la procedura di regresso per prestazioni AVS se la Suva non ha esercitato il diritto di regresso per l'AINF o l'AM per uno dei seguenti motivi:
- non vi è alcun terzo responsabile (non si configura alcuna fattispecie di responsabilità civile);
 - il terzo responsabile è ignoto;
 - il regresso non è consentito dalla situazione di fatto e di diritto;
 - si è in presenza di un privilegio di regresso ai sensi dell'articolo Art. 75 LPG¹².

4.1.1 Mandato di regresso e comunicazione delle prestazioni alla Suva

- 405 Se la Suva è disposta a esercitare il regresso per l'AVS, il competente servizio di regresso chiede al Settore Regressi UFAS di definire le prestazioni da far valere e il loro ammontare. Alla richiesta il servizio di regresso allega gli atti necessari per la valutazione del caso, comprese le decisioni di rendita.
- 406 Dopo aver concluso la valutazione del caso, il Settore Regressi UFAS invia la comunicazione delle prestazioni mediante LEONARDO¹³ direttamente alla Suva.
- 407 Il competente servizio di regresso riceve una copia della comunicazione delle prestazioni.

¹² Per i casi verificatisi prima dell'1.1.2003 è applicabile l'articolo 44 LAINF.

¹³ Programma della LEONARDO Productions AG per il calcolo dei danni alle persone e per la capitalizzazione delle prestazioni.

4.1.2 Conclusione della procedura di regresso comune

- 408 Se la Suva rinuncia ad esercitare i propri diritti di regresso già *prima* che l'AVS le abbia conferito un mandato di regresso, il competente servizio di regresso sospende la procedura di regresso senza ulteriori provvedimenti.
- 409 Se la procedura di regresso è stata delegata alla Suva e a quest'ultima sono state comunicate prestazioni, la Suva informa il Settore Regressi UFAS in merito alla chiusura del caso tramite pagamento o rinuncia. Il Settore Regressi UFAS informa a sua volta il competente servizio di regresso della chiusura del caso. Il servizio di regresso può proseguire casi chiusi per «rinuncia» idonei mediante una procedura di regresso propria (v. cap. 4.2 segg.).

4.2 Procedura di regresso propria

- 410 Se oltre ai diritti per prestazioni dell'AVS, non ve ne sono per prestazioni della Suva o dell'AM, il diritto di regresso dell'AVS è esercitato in proprio dal competente servizio di regresso o dal Settore Regressi UFAS.

4.2.1 Notifica del regresso all'assicuratore di responsabilità civile¹⁴

- 411 Il competente servizio di regresso o il Settore Regressi UFAS notifica all'assicuratore di responsabilità civile interessato l'azione di regresso entro un anno dal ricevimento della richiesta di prestazioni da parte della CC. L'originale è inviato per raccomandata all'assicuratore di responsabilità civile, con copia alla CC.

¹⁴ V. allegato 4.

- 412 L'importo dei diritti di regresso è definito dal competente servizio di regresso o dal Settore Regressi UFAS sulla base delle prestazioni documentate dalla CC.

4.2.2 Esercizio dei diritti di regresso

- 413 Il competente servizio di regresso conduce autonomamente le *trattative* con l'assicuratore di responsabilità civile necessarie a far valere le pretese di regresso
- 414 Se per far valere le pretese di regresso è necessario un *processo civile*, sarà il Settore Regressi UFAS o il servizio di regresso competente per il caso di regresso estero in questione a intentarlo (v. N. 109). Se il caso spetta al Settore Regressi UFAS, il servizio di regresso competente trasmette a quest'ultimo la documentazione completa.

4.3 Conclusione della procedura di regresso

- 415 In presenza di uno dei motivi di cui al N. 404, 408 o 409, il competente servizio di regresso sospende la procedura di regresso.
- 416 Nelle procedure di regresso proprie e per i casi comuni il competente servizio di regresso informa la CC della conclusione della procedura di regresso.
Nei casi di competenza dell'UFAS, è il Settore Regressi UFAS a informare la CC.

5 Incasso

- 501 I proventi dei regressi esercitati sugli assicuratori di responsabilità civile dalla Suva, dal competente servizio di regresso o dal Settore Regressi UFAS sono versati all'UCC direttamente (procedura di regresso propria, regresso UFAS) o tramite la Suva (regressi comuni).
- 502 L'UCC comunica l'avvenuto versamento al competente servizio di regresso o al Settore Regressi UFAS.

6 Entrata in vigore e disposizioni transitorie

6.1 Entrata in vigore

- 601 La presente circolare entra in vigore il 1° luglio 2019.
- 602 Le circolari del 1° ottobre 2007, del 1° gennaio 1992 e del 21 dicembre 1983 nonché le direttive del 23 dicembre 1982 e del 10 novembre 1986 sono abrogate.

6.2 Disposizioni transitorie

- 603 La presente circolare è applicabile a tutti i regressi AVS, siano essi nuovi o pendenti.